
**CIRCOLO VELICO ARDIZIO
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA**

REGOLAMENTO INTERNO

approvato dall'assemblea dei soci del 17.12.2005

aggiornato al 17 aprile 2009

**CAPITOLO I
GLI ORGANI SOCIALI E LE FUNZIONI SOCIALI**

ART. 1

Al Consiglio Direttivo spetta il compito della direzione del Circolo attraverso decisioni sia programmatiche, sia amministrative, che tecniche. Nel suo operare si atterrà al rispetto : dello statuto e del regolamento del Circolo; delle decisioni delle Assemblee ; della normativa federale ; delle leggi nazionali vigenti.

ART. 2

Il Consiglio Direttivo nomina nel suo interno il Vice-Presidente, il Segretario, il Tesoriere. Ai restanti Consiglieri o a semplici soci, esso ha la facoltà di attribuire, attraverso nomina, specifiche responsabilità e mansioni utili per il buon funzionamento del Circolo, come ad esempio quelle di : responsabile sportivo e responsabile della base nautica e di sede.

ART. 3

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di stipulare convenzioni con altri Circoli, con società di gestione sia di impianti che di servizi, di affidare incarichi a tecnici e professionisti, di assumere personale di servizio nei limiti di spesa previsti dal bilancio per le singole voci oggetto della fornitura e per la durata massima di un anno.

ART. 4 - DIMISSIONI

Un membro del Consiglio Direttivo o il Presidente possono in qualunque momento presentare le proprie dimissioni, con un preavviso di 30 giorni a mezzo raccomandata e dandone motivata ragione. Le dimissioni hanno effetto dal momento della loro accettazione da parte del Consiglio Direttivo che tratta tale tema nella successiva seduta da indire entro 30 giorni dal ricevimento delle stesse. In caso di accettazione delle dimissioni del Presidente da parte del Consiglio Direttivo, il Vice-Presidente o uno degli altri membri del Consiglio Direttivo convocherà, nel rispetto dei termini statuari, l'Assemblea dei soci per il rinnovo di tutte le cariche sociali. Il Vice-Presidente rimane in carica fino alla conclusione di quella assemblea.

ART. 5 - ASSENZE E DECADENZE

Il Segretario, su indicazione del Presidente, comunicherà ai Consiglieri la data, il luogo, l'ora e l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo.

I Consiglieri sono tenuti a partecipare a tutte le riunioni del Consiglio. Il Consigliere impossibilitato a parteciparvi avviserà dell'assenza il Presidente o il Segretario con almeno 12 ore di anticipo rispetto all'inizio della riunione, fornendone motivata ragione. In caso di assenze multiple e di mancanza del numero legale (non presenza della maggioranza dei consiglieri in carica) il Presidente provvederà al rinvio della riunione.

Il Consigliere che per tre volte anche non consecutive non rispetterà la procedura illustrata sopra , sarà invitato dal Presidente a confermare per iscritto la sua volontà di continuare a svolgere il suo mandato.

Il Consigliere che per cinque volte anche non consecutive non rispetta la procedura prevista per l'assenza, e' dichiarato decaduto dal Consiglio Direttivo nella prima seduta successiva al verificarsi del fatto indicato.

ART. 6 – INTEGRAZIONE E REINTEGRAZIONE DEL CONSIGLIO

I Revisori partecipano di diritto alle riunioni del Consiglio Direttivo ma non hanno facoltà di voto. Il Consiglio Direttivo può associare alle sue riunioni uno o più soci per decisione favorevole dei due terzi dei suoi componenti e ciò in modo temporaneo o permanente. I membri associati non hanno diritto di voto. In seguito a dimissioni o decadenze il Consiglio sostituisce i membri mancanti utilizzando la lista dei non eletti, in base all'articolo 14 dello Statuto.

ART. 7 - PASSAGGIO DELLE CONSEGNE

Alla prima riunione del nuovo Consiglio, costituitosi in seguito al rinnovo degli organi sociali decaduti, partecipano di diritto il Presidente uscente, i membri del Consiglio uscente e i membri del Consiglio dei Revisori uscente. Nella riunione si procederà dapprima alla nomina del nuovo Segretario e del nuovo Tesoriere del Consiglio. Per quelle cariche che hanno avuto un cambiamento di responsabile si procederà al passaggio delle consegne, ciascun responsabile uscente consegnerà tutto il materiale di cui è depositario al nuovo responsabile e preciserà tutte quelle situazioni e procedure passate ed in atto che non compaiono descritte dettagliatamente e specificatamente nei documenti del Circolo e che possono risultare necessarie o utili per il pieno svolgimento del mandato. Per ogni tipologia di passaggio delle consegne verrà redatto apposito verbale a firma del responsabile uscente e del nuovo, tale verbale farà parte integrante del primo verbale della riunione del nuovo Consiglio Direttivo. I responsabili uscenti avranno diritto ad una copia del verbale di competenza. La riunione continuerà quindi con i soli rappresentanti dei nuovi organi.

ART. 8 - TRASPARENZA E PUBBLICITA' DEGLI ATTI

Per ogni riunione del Consiglio il Segretario redige apposito verbale sintetico che deve contenere l'ordine del giorno, i presenti, gli assenti giustificati, gli assenti non giustificati, l'oggetto delle discussioni e le decisioni prese. Ciascun componente del Consiglio Direttivo può chiedere che nel verbale siano inserite le proprie dichiarazioni. Il verbale di ogni riunione del Consiglio Direttivo dovrà essere letto ed approvato dal Consiglio Direttivo stesso o a fine riunione o nella riunione successiva. Il verbale approvato sarà controfirmato dal Presidente e dal Segretario. Allo scopo di avvicinare il più possibile i soci alle attività degli organi sociali del Circolo, il Consiglio Direttivo si impegna a dare la massima pubblicità agli atti dei vari organi, attraverso la loro pubblicazione sul sito internet del Circolo Velico Ardizio fatti salvi quelli che rivestano un evidente carattere di riservatezza quali, ad esempio, i bilanci e l'elenco dei soci. Resta comunque garantito ad ogni socio il diritto di poter prendere visione di ogni documento connesso con l'attività del Circolo e di ottenerne copia, previa richiesta scritta. L'esercizio dei diritti previsti nel presente articolo sarà comunque vincolato al rispetto delle leggi vigenti.

ART. 9 - IL COLLEGIO DEI REVISORI

Nel caso di dimissioni di un membro effettivo il membro supplente diviene titolare. In occasione della prima Assemblea, essa procederà al reintegro dei membri mancanti secondo statuto e ciò a seguito di appello di candidatura ed elezioni. Qualora il Collegio dei Revisori ritenga opportuno presentare rilievi sulla tenuta dei conti o sulla corrispondenza fra decisioni e spese, esso è tenuto ad usare la forma scritta e ad inviare il rilievo al Presidente del Circolo. Menzione delle comunicazioni inviate dal Collegio dei Revisori al Presidente dovranno comparire nella relazione sul bilancio consuntivo annuale per l'Assemblea generale. In occasione di ogni Assemblea il Presidente del Collegio dei Revisori, o altro membro del Collegio in caso di impossibilità del primo, illustrerà all'Assemblea la relazione del Collegio sui bilanci consuntivi invitando la stessa ad approvare o a non approvare il bilancio. In caso di constatata frode il Presidente del Collegio è tenuto ad intraprendere le iniziative previste dalla legge per tutelare il patrimonio del circolo e sanzionare il o i responsabili. Il Collegio dei Revisori verbalizzerà ogni atto legato alla propria funzione e alle proprie competenze. Il Presidente del Collegio terrà in un apposito libro le copie di tutti gli atti che avrà trasmesso al Segretario del consiglio.

CAP. II
L'ASSEMBLEA GENERALE : ORDINARIA E STRORDINARIA

ART. 10

L'Assemblea generale ordinaria, su proposta scritta del Consiglio e per il periodo che intercorrerà fino all'Assemblea ordinaria successiva, decide in particolare:

- le linee di politica gestionale e sportiva del Circolo ;
- la proposta di bilancio finanziario preventivo.

L'Assemblea ordinaria, per il periodo intercorso fra di essa e l'Assemblea ordinaria precedente approva :

- la relazione scritta del Consiglio Direttivo riguardante l'attività svolta dallo stesso Consiglio;
- il bilancio finanziario consuntivo previa presa conoscenza della relazione dei Revisori dei conti.

In occasione delle elezioni dei nuovi organi statutari, nel rispetto del numero massimo (sei) e minimo (4) dei membri previsti per il Consiglio Direttivo, l'Assemblea decide il numero dei consiglieri da eleggere in funzione del numero di candidature presentate.

ART. 11

Il Consiglio Direttivo, senza l'approvazione dell'Assemblea, non può deliberare su impegni finanziari che modificano in modo consistente le previsioni del Bilancio preventivo approvato, su cambiamenti significativi nella politica di indirizzo del Circolo decisa dall'Assemblea e sia sulla stipula di contratti e convenzioni superiori ad un anno.

ART. 12

Al momento della convocazione dell'Assemblea il Tesoriere e il Segretario redigeranno la lista degli aventi diritto di partecipazione all'Assemblea e quindi di voto per la necessaria deliberazione da parte del Consiglio.

Almeno due Revisori avranno a disposizione la lista all'ingresso del locale in cui si tiene l'Assemblea per la verifica dei poteri. Essa sarà a disposizione dei soci per verifica e per eventuali contestazione come da Statuto.

Ciascun socio partecipante, a testimonianza della sua presenza, apporrà la propria firma a lato del proprio nome. Presenterà inoltre l'eventuale delega ricevuta da altro socio firmando nella lista per il socio che rappresenta. Ogni socio potrà portare non più di una delega regolare, ovvero firmata dal delegante e riportante per esteso il nome del socio delegato. La lista con le firme e i documenti di delega faranno parte integrante del verbale dell'Assemblea.

Il verbale dell'Assemblea può essere approvato dall'Assemblea stessa come ultimo suo atto o dall'Assemblea seguente. In tale caso le eventuali contestazioni sul progetto di verbale devono essere introdotte entro 30 giorni dalla sua diffusione (sua pubblicazione sul sito).

Onde consentire l'integrazione dell'ordine del giorno dell'Assemblea da parte dei soci con richiesta motivata sottoscritta da almeno un decimo degli associati, le convocazioni assembleari dovranno essere inviate almeno 25 giorni prima della data di svolgimento dell'assemblea; le eventuali richieste di integrazione dovranno pervenire alla segreteria entro 10 giorni dalla data di invio della convocazione; le integrazioni pervenute saranno messe in coda all'ordine del giorno originario.

CAP. III
RINNOVO DEGLI ORGANI DI GOVERNO E DI CONTROLLO DEL CIRCOLO.

ART. 13 – PROCEDURE PER LA PREPARAZIONE DELLE ELEZIONI

Almeno un mese prima della convocazione dell'Assemblea Ordinaria o Straordinaria che dovrà procedere alla elezione del Presidente, del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti, il Consiglio Direttivo contestualmente agli altri documenti previsti per l'Assemblea informa i soci relativamente allo scadere dei mandati e lancia appello per le nuove candidature.

Fino a due giorni prima dell'Assemblea, le candidature potranno essere presentate direttamente al Consiglio Direttivo all'indirizzo del Circolo.

A partire da un'ora prima dell'inizio dell'Assemblea e fino a mezz'ora prima dell'inizio dell'Assemblea le candidature potranno essere presentate ai Revisori che si troveranno nel locale in cui l'Assemblea avrà luogo.

Al momento dell'apertura dell'Assemblea, nel caso che le candidature non raggiungano il numero minimo dei rappresentanti da eleggere previsti dal regolamento, l'Assemblea deciderà se riaprire i termini di deposito delle candidature. In caso affermativo questo deposito rimarrà aperto ancora per un' ora. Passato questo tempo, se le candidature risultassero ancora inferiori ai posti da assegnare l'Assemblea procederà, come avrebbe fatto nel caso di non riapertura dei termini di deposito delle candidature, ad affrontare tutti gli altri punti all'ordine del giorno. Il Consiglio

Direttivo riconvocherà di conseguenza entro un mese una nuova Assemblea Generale per effettuare le elezioni, l'appello alle candidature sarà rilanciato contestualmente all'informazione dell'accaduto. Il Consiglio uscente rimarrà in carica con il compito della gestione degli affari correnti.

Ogni socio può candidarsi per un solo organo del Circolo. Per ciascun posto da attribuire, ciascun candidato, ha diritto di presentarsi ai soci mediante un "documento elettorale" attraverso il quale, oltre a fornire il proprio profilo, potrà evidenziare la propria visione programmatica riguardo al circolo e/o il tipo di impegno specifico che intende fornire. Il documento, redatto, predisposto e depositato a cura del candidato stesso, sarà messo a disposizione dei soci all'ingresso dell'Assemblea o, su richiesta, potrà essere divulgato ai soci mediante i canali di comunicazione del Circolo. Durante l'assemblea, prima della votazione, sarà data la possibilità ai soci di chiedere ai candidati eventuali chiarimenti sui loro programmi.

I Revisori, allo scadere del tempo utile per la loro presentazione, trasmetteranno le candidature ricevute dal Consiglio Direttivo e quelle avute dai candidati stessi alla Commissione Elettorale, nominata dall'Assemblea e composta da un minimo di 3 persone purché non candidati. La commissione elettorale stilerà la lista dei candidati per ogni organo sociale da eleggere classificandoli in ordine alfabetico. Le liste saranno riprodotte in almeno un tabellone che sarà posizionato all'ingresso della sala vicino al tavolo dei Revisori dove avviene la verifica dei poteri e dove ci si potrà servire dei "documenti elettorali".

La commissione elettorale predisporrà le schede per l'elezione dei rappresentanti per i vari Organi Sociali. Ciascuna scheda riporterà in ciascuna delle tre colonne intitolate rispettivamente Presidente, Consiglieri, Revisori, i rispettivi candidati predisposti in ordine alfabetico.

ART. 14 – VOTAZIONI ELETTIVE E PREFERENZE

Per l'elezione del Presidente ogni avente diritto può esprimere una sola preferenza. Per l'elezione dei Consiglieri ogni socio avente diritto può esprimere un numero di preferenze pari ai 2/3 dei posti da assegnare arrotondati all'intero superiore.. Per l'elezione dei revisori, ogni socio avente diritto può esprimere due preferenze.

Il voto si effettua a scrutinio segreto.

La Commissione Elettorale sovrintende alle operazioni di voto ed a quelle di scrutinio essendo coadiuvata in tale circostanza dai Revisori.

Le schede che non sono conformi con il numero di preferenze precedentemente illustrato sono dichiarate nulle.

Per ogni organo e per i posti da assegnare, saranno dichiarati eletti coloro che avranno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità fra due candidati, il vantaggio sarà dato in prima istanza al candidato che ha maggior anzianità di iscrizione al Circolo, in seconda istanza al candidato con minor anzianità anagrafica. In caso di ulteriore parità si procederà al ballottaggio.

Il candidato che avrà ricevuto il maggior numero di voti nell'elezione dei Revisori ricoprirà la carica di Presidente di quell'organismo.

ART. 15 - VOTAZIONI NON ELETTIVE

Fatto salvo quanto disposto dall'articolo precedente riguardo all'elezione degli organi sociali e quanto disposto altrimenti dallo statuto o dal regolamento, le votazioni dell'Assemblea sono fatte in forma palese per alzata di mano o per appello nominale.

Nel caso che 1/3 dei soci presenti ne facciano esplicita richiesta, la votazione verrà fatta a scrutinio segreto. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo precedente riguardo all'elezione degli organi sociali, i tre Revisori sovrintendono, soli, allo svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio sia nel caso di votazione palese sia nel caso di votazione a scrutinio segreto.

Prima della votazione stessa ogni socio può motivare il proprio voto o l'astensione.

Si considera approvata la proposta che ottenga il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti.

CAP. IV SOCI E QUOTE SOCIALI

ART. 16 - SOCI ORDINARI

Sono soci ordinari tutti coloro che avendone fatta domanda su apposito modulo che deve essere controfirmata da un socio presentatore e corredata di una foto formato tessera, per decisione del Consiglio Direttivo diventano membri del Circolo Velico.

Il Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva alla presentazione della domanda di adesione deciderà in merito alla sua accettazione. In caso di rifiuto della domanda il Consiglio dovrà verbalizzarne le ragioni e comunicare al richiedente la decisione presa con la relativa motivazione.

In caso di accettazione della domanda di adesione, al richiedente, contestualmente alla comunicazione, saranno inviati copia dello Statuto, del Regolamento, delle "Norme di comportamento sociale" e verranno comunicati gli importi e le date di scadenza dei pagamenti che sono dovuti ai sensi del Regolamento.

L'aspirante diventerà socio ordinario effettivo e sarà conseguentemente iscritto nel registro dei soci se entro 15 giorni dalla data della notifica di accettazione della sua domanda provvederà al saldo delle quote richieste.

Il mancato rispetto dei termini dei versamenti determina l'annullamento della decisione del Consiglio e la decadenza della domanda dell'aspirante senza che ci sia rimborso per le somme versate.

ART. 17 - SOCIO STRAORDINARIO

E' il titolo riservato ad un socio minorenni per il particolare regime di contribuzione che gli e' concesso, in base all'articolo 34 del presente regolamento, fino al compimento della maggiore età. Un minorenni che abbia l'interesse di sviluppare ed esercitare uno sport velico, può diventare socio straordinario del Circolo Velico a seguito di apposita domanda presentata dal genitore che ne ha la tutela, e decisione favorevole del Consiglio Direttivo. Il socio straordinario non ha diritto di elettorato attivo e passivo. Il socio straordinario rimane tale fino al compimento del diciottesimo anno di età qualora in tale periodo coltivi il proprio interesse per la vela. Al compimento del diciottesimo anno di età decade automaticamente dalla qualifica di socio straordinario; qualora voglia acquisire la qualifica di socio ordinario dovrà presentare la relativa domanda e verrà ammesso secondo la procedura prevista dall'articolo 16 fatto salvo quanto previsto dall'articolo 31. Qualora il socio straordinario smetta di coltivare l'interesse per la vela può decadere a tempo determinato o indeterminato dalla sua qualifica su decisione del Consiglio Direttivo dopo aver applicato la stessa procedura (ammonizione verbale o ammonizione scritta) stabilita dall'articolo 23 delle sanzioni sociali.

ART. 18 – SOCIO ONORARIO

Su proposta del Consiglio Direttivo dettagliatamente motivata, l'Assemblea ordinaria del Circolo può conferire il titolo di socio onorario a qualunque persona che abbia compiuto significativi atti a favore del Circolo Velico Ardizio o abbia raggiunto significativi riconoscimenti nel campo della marineria. Al socio onorario il Circolo offre gratuitamente la tessera sociale a vita e lo solleva dal pagamento della quota di ingresso e delle quote straordinarie. I soci onorari non hanno diritto di elettorato attivo e passivo.

ART. 19 – SOCIO FONDATORE

I fondatori del Circolo Velico Ardizio sono coloro i quali con il primo atto formale presso notaio hanno fatto nascere e dato vita al Circolo. I fondatori che hanno il titolo di soci ordinari sono detti soci fondatori. In caso di decisioni importantissime quali ad esempio la prospettiva di scioglimento del Circolo, il Consiglio Direttivo e' tenuto, in una specifica riunione, ad ascoltare il loro parere .

I soci fondatori in occasione delle ricorrenze decennali della fondazione del Circolo Velico sono chiamati a partecipare all'organizzazione dei festeggiamenti.

ART. 20 - REGISTRO DEI SOCI

I soci vengono registrati in ordine numerico progressivo nel registro soci a cura del Segretario. Il numero di iscrizione del socio e' anche il suo numero di matricola.

Nel registro oltre ai dati anagrafici completi del socio devono essere riportati : l'indirizzo al momento dell'iscrizione; il codice fiscale; la data della domanda; la data della delibera di accettazione da parte del Consiglio; la convalida annuale dei pagamenti delle quote sociali; la data della perdita della qualifica di socio con la motivazione corrispondente. Ogni socio e' tenuto a comunicare al circolo ogni variazione di indirizzo postale o di posta elettronica.

ART. 21 - DIRITTI DEL SOCIO

Il socio potrà, previa richiesta scritta e su approvazione del Consiglio Direttivo, partecipare a singole riunioni del Consiglio. Il socio partecipante non avrà possibilità di intervento.

ART. 22 – DOVERI DEL SOCIO

I soci sono tenuti all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle decisioni del Consiglio Direttivo del Circolo, sono tenuti altresì ad avere un comportamento conforme ai principi alla base di ogni pratica sportiva.

ART. 23 – SANZIONI SOCIALI

Le sanzioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza semplice dei suoi membri, salvo diverso disposto. Nei confronti del socio che si rende responsabile di inosservanza ripetuta o dello Statuto o del Regolamento o delle decisioni del Consiglio Direttivo del Circolo, vengono prese le seguenti misure :

- Ammonizione verbale. Il richiamo ufficiale e' espletato dal Presidente o da altra persona delegata;
- Ammonizione scritta inviata a firma del Presidente. Nell'ammonizione scritta devono essere riportati i fatti addebitati al socio ed indicate le conseguenze a cui va incontro con il perdurare degli addebiti. In caso di disaccordo, il socio ammonito può inviare al Consiglio Direttivo una memoria per presentare le proprie osservazioni.
- Sospensione a tempo determinato da particolari servizi o dallo status di socio ordinario. La comunicazione deve riportare i nuovi addebiti constatati dopo l'ammonizione scritta, le circostanze e i testimoni. La decisione deve essere presa alla maggioranza dei due terzi dei membri del Consiglio.
- Radiazione. La radiazione e' decisa alla maggioranza dei due terzi dei membri del Consiglio. La decisione deve essere presa dopo aver convocato e ascoltato il socio inadempiente. La radiazione ha carattere definitivo solo a seguito della decisione dell'Assemblea dopo aver ascoltato un portavoce del Consiglio Direttivo e la parte in causa.

ART. 24 – SOSPENSIONE TEMPORANEA

Il socio ordinario che, per motivi comprovati e giustificati non fosse in grado di frequentare il Circolo può richiedere di essere temporaneamente sospeso. La sospensione temporanea e' accordata dal Consiglio anno per anno con un massimo di anni tre. La domanda di sospensione va inoltrata entro il 31 dicembre di ciascun anno che precede il periodo di cui si chiede la sospensione.

Colui che si trova in stato di sospensione temporanea e' tenuto a pagare il 30% della quota annuale e le quote straordinarie eventuali che dovessero essere richieste durante il periodo di sospensione.

Egli ha diritto a ricevere le comunicazioni sociali, perde però gli altri diritti riservati ai soci ordinari.

ART. 25 – RIAMMISSIONE DEL SOCIO DECADUTO

Il socio decaduto o dimissionario, se vorrà riottenere la qualifica di socio, dovrà ripresentare domanda di ammissione. Se la domanda risulterà nuovamente accettata, egli dovrà versare tutte le quote e le penalità di cui risultasse debitore alla data di decadenza o dimissioni e versare inoltre l'importo maggiore fra la quota d'ingresso e l'importo corrispondente alla somma delle quote pagate dai soci negli ultimi 3 anni di sua assenza, maggiorata del 15%. Il socio verrà riammesso con un nuovo numero di matricola.

ART. 26 – QUOTA SOCIALE ORDINARIA

Per ciascun anno sociale (primo gennaio - trentun dicembre), e' la somma richiesta ai soci per essere membri del Circolo Velico. Essa e' fissata annualmente dall'Assemblea ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo ed ha lo scopo di far fronte alle spese di gestione ordinarie e straordinarie del Circolo.

La quota sociale da' diritto all'utilizzo dei servizi ordinari collettivi cioè quei servizi che il circolo mette a disposizione di tutti i soci, come ad esempio l'uso dei luoghi di incontro, delle zone ombreggiate, dello spogliatoio comune, dei tavoli, delle seggiole, delle docce e dei servizi igienici.

Tutte le quote sono inalienabili e non possono essere restituite al socio che perdesse tale qualifica nei casi previsti dal vigente statuto.

La quota sociale ordinaria va versata entro la fine di gennaio, salvo successivo conguaglio.

Il Segretario del Circolo Velico avrà il compito di inviare ai soci, con un anticipo di almeno 20 giorni, la richiesta di versamento allegando i relativi bollettini postali. La mancata ricezione della suddetta comunicazione non può giustificare il ritardato versamento delle rate.

ART. 27 – QUOTA D'INGRESSO

E' la somma richiesta a chiunque voglia entrare a far parte del Circolo Velico, una volta che la sua domanda di ammissione è stata accolta dal Consiglio Direttivo.

La quota d'ingresso, proposta annualmente dal Consiglio Direttivo, e' deliberata dall'Assemblea ordinaria dei soci in sede di presentazione del bilancio di previsione, determinandone anche la eventuale rateizzazione.

La quota d'ingresso potrà essere determinata tenendo conto del patrimonio della società, del numero dei soci o altre valutazioni.

ART. 28 – QUOTA SERVIZI

La quota servizi dà diritto all'utilizzo dei seguenti servizi: posto barca, rimessaggio vele ed attrezzature relative all'uso della barca presso la base nautica e di tutti gli altri servizi che il circolo mette a disposizione per l'attività velica. La quota servizi estiva dovrà essere corrisposta entro la data del 30 aprile di ciascun anno, comunque prima della sistemazione della barca presso la base nautica. La quota invernale per la sosta dell'imbarcazione dovrà essere corrisposta entro la data del 15 ottobre di ciascun anno, comunque prima della sistemazione della barca presso la base nautica.

ART. 29 – QUOTA STRAORDINARIA

In occasione di particolari necessità del Circolo, legate ad eventi straordinari (ad esempio la costruzione, l'acquisizione, la manutenzione straordinaria di impianti o il loro adeguamento alle norme di legge, l'acquisto di immobili), il Consiglio Direttivo può, ad un'Assemblea straordinaria dei soci convocata appositamente, proporre per approvazione il progetto finanziario con la richiesta di una quota straordinaria.

Se approvata dall'Assemblea, la quota straordinaria diviene un obbligo per il socio che voglia continuare a far parte del Circolo Velico.

Il suo mancato pagamento mette il socio in mora con tutte le conseguenze previste per gli altri casi di mora. Le quote sono inalienabili.

ART. 30 - ESENZIONI DAL PAGAMENTO DELLE QUOTE

Un minorenni può diventare socio del Circolo Velico in seguito a sua domanda e relativa decisione favorevole del Consiglio Direttivo. Fintanto che rimarrà minorenne, egli è esentato dal pagamento della quota di ingresso, della quota ordinaria, delle quote straordinarie. Egli ha lo status di socio straordinario.

ART. 31 – RIPRISTINO PAGAMENTO QUOTE

Al raggiungimento della maggiore età, il socio straordinario, che vorrà acquisire lo status di socio ordinario, essendo esentato dalla quota di ingresso, dovrà iniziare a versare solo la quota sociale annua e le eventuali quote servizi.

Eventuali deroghe e/o esenzioni, per particolari requisiti sportivi, saranno proposte dal Consiglio Direttivo e decise dall'Assemblea generale ordinaria

ART. 32 – RIMBORSI E PREMI

Ad un socio che partecipa a regate nazionali o internazionali della Federazione Italiana Vela ottenendo risultati agonistici significativi, il Consiglio Direttivo ha la facoltà di attribuire un contributo annuale a copertura parziale o forfetaria delle spese di partecipazione alle gare. L'ammontare del contributo nel caso di un "atleta" o di più contributi nel caso di più "atleti" nel loro insieme non possono superare il tetto massimo stabilito di anno in anno dall'Assemblea generale ordinaria per tale capitolo finanziario.

ART. 33 – MOROSITA'

Il socio che entro la scadenza prevista non ha versato la quota sociale ordinaria o straordinaria o le rate della quota d'ingresso successive alla prima, potrà mettersi in regola entro i successivi 60 giorni solari mediante il versamento della quota richiesta maggiorata di una penale per ritardato pagamento pari a 5,00 € per un ritardo non superiore a 5 giorni lavorativi (sabato compreso), dal 6° giorno al 60° la penale sarà pari al 20 % della quota richiesta. Nel periodo in cui il socio risulta in stato di mora, sono sospesi tutti i diritti sociali. Passati i 60 giorni solari il socio sarà dichiarato decaduto.

Il socio che entro la scadenza prevista non ha versato la quota servizi (o similare), potrà mettersi in regola mediante il versamento della quota richiesta maggiorata della penale per ritardato pagamento pari a €. 5,00 per un ritardo non superiore a 5 giorni lavorativi (sabato compreso), dal 6° giorno la penalità sarà pari al 20 % della quota richiesta. Il socio in mora incorrerà nelle sospensioni o perdite di diritti indicate in altri articoli del presente Regolamento. Il Consiglio Direttivo dichiarerà decaduto il socio che sarà ancora in mora al 31 dicembre di ciascun anno per le quote servizi (o similari) e/o per le penali per ritardato pagamento.

CAP. V TESSERAMENTO F.I.V.

ART. 34

Il Circolo Velico Ardizio è affiliato alla Federazione Italiana della Vela (F.I.V.). pertanto può tesserare alla F.I.V. come da regolamento federale, anche non soci che ne facciano richiesta.

Il richiedente, come da regolamento federale, deve presentare domanda sull'apposito modulo e allegare relativo certificato medico se intende svolgere attività agonistica.

Il costo del tesseramento e dei diritti di segreteria sono a carico del richiedente.

CAP. VI SEDE SOCIALE E BASE NAUTICA

ART. 35 - USO DELLA BASE NAUTICA

L'uso della base nautica e della sede, oltre ai soci ordinari, straordinari ed onorari e' permessa anche ai familiari minorenni, agli ospiti, ai frequentatori non soci come meglio sotto specificato.

- Sono considerati familiari i figli del socio fino al compimento del diciottesimo anno di età. Il socio risponde per l'operato dei familiari nel perimetro della base nautica relativamente al rispetto delle norme del Circolo.

- Sono riconosciuti come ospiti coloro che sono invitati dai soci al fine di far loro conoscere il circolo e/o lo sport della vela. La presenza di tali ospiti deve risultare occasionale e non potranno accedere al Circolo in assenza del socio ospitante, che risponde personalmente per l'operato dell'ospite nel perimetro della Base Nautica relativamente al rispetto delle norme del Circolo. Sono considerati ospiti anche i partecipanti a regate organizzate dal Circolo con i relativi familiari ed accompagnatori, così come i componenti degli equipaggi di imbarcazioni in transito e in sosta temporanea.

- Sono riconosciuti frequentatori non soci i soggetti diversi dai precedenti che abbiano provveduto al pagamento della quota di frequenza stabilita di anno in anno dal Consiglio.

Il frequentatore non socio ha il diritto di utilizzare i servizi ordinari collettivi che il circolo mette a disposizione dei soci ed ha la possibilità di usufruire dei servizi che il circolo mette a disposizione dei soci per l'attività velica previo pagamento della relativa quota servizi. Per favorire l'associazione al Circolo dei frequentatori, è concesso al frequentatore non socio che faccia domanda di ammissione a socio ordinario, di riscattare la differenza tra la quota di frequenza pagata e la quota sociale ordinaria, per ciascun anno in cui ha frequentato continuativamente il Circolo, a scampo della quota di ingresso.

ART. 36 – MINORI E USO DELLA BASE NAUTICA

Il socio minorenne può frequentare la base nautica nei seguenti casi : se accompagnato da un genitore, se affidato dal genitore al responsabile dell'attività velica per il periodo della stessa attività, se affidato ad altro responsabile della base o ad un adulto socio. Negli ultimi tre casi il genitore firmerà una dichiarazione di affido in cui specificherà che solleva da ogni responsabilità l'affidatario per ogni conseguenza prodotta dal non rispetto delle consegne impartitegli da quest'ultimo o dal non rispetto del regolamento..

ART. 37

L'uso delle attrezzature del Circolo deve essere ispirato e conforme alla pratica di prolungarne la conservazione nel tempo. L'uso delle parti comuni deve conformarsi al rispetto delle norme di igiene e di decoro. La cordialità, il rispetto reciproco , lo spirito di collaborazione e solidarietà sono affidati alla sensibilità ed all'educazione di ciascun socio o avente diritto o facoltà di frequentare la base nautica.

ART. 38

I soci che arrechino danni a beni di proprietà del Circolo sono tenuti alla rifusione degli stessi.

CAP. VII SERVIZIO POSTO BARCA

ART. 39

Il servizio posto barca si suddivide in 2 periodi : estivo ed invernale. Il periodo estivo va dal 1° maggio al 31 ottobre ed il periodo invernale va dal 1° novembre al 30 aprile, salvo diversa disposizione del Consiglio Direttivo.

ART. 40

L'arenile in concessione, verrà prioritariamente riservato alla sistemazione dei natanti predisponendo anche appositi spazi di fuga da utilizzarsi in caso di mareggiate.

Il Consiglio Direttivo riserva quindi la maggior parte dell'arenile in concessione alla sistemazione dei natanti del circolo e dei soci. Per poter stazionare il proprio natante nella zona opportunamente predisposta i soci dovranno presentare domanda, entro la fine di marzo di ogni anno, per il periodo estivo ed entro la fine di settembre per il periodo invernale. Il numero dei posti verrà deciso dal Consiglio Direttivo entro l'inizio del periodo estivo e del periodo invernale.

La richiesta va inoltrata al Consiglio Direttivo indicando il tipo di imbarcazione e le misure di ingombro.

Il Consiglio potrà servirsi dell'opera di uno o più responsabili logistici. Questi al fine di ottenere uno sfruttamento razionale dell'arenile in funzione della lunghezza, larghezza ed omogenea presenza di imbarcazioni riguardo alla loro classe, saranno chiamati a presentare un piano di utilizzo al Consiglio.

Il Consiglio decide dell'assegnazione in prima istanza sulla base dell'anzianità continuativa nell'utilizzo del servizio del posto barca, in seconda istanza dell'anzianità di socio ed in ultima istanza della data di richiesta.

L'effettivo posto barca per ciascun assegnatario sarà comunicato dal Responsabile della Base Nautica.

Le richieste che non possono essere accolte andranno a formare una lista di attesa.

Se dopo l'assegnazione dei posti barca in base alle domande pervenute entro la data prevista, si constata che il numero di posti barca è risultato superiore alle domande, il Consiglio Direttivo si incarica di dare pubblicità del fatto presso i soci e nella Base Nautica e riaprirà i termini di presentazione delle domande. Quelle che perverranno dopo tale atto di notorietà saranno esaminate e accolte nell'ordine in cui verranno presentate.

ART. 41

Il socio proprietario o comproprietario di più imbarcazioni non può beneficiare di più di una assegnazione.

Però, qualora rimanessero posti barca disponibili dopo l'assegnazione avvenuta a seguito delle domande inviate entro la data prevista, il socio che ne abbia fatto richiesta potrà essere assegnatario di un secondo posto barca. Tale assegnazione avrà però carattere di temporaneità. Egli ne resterà assegnatario fin tanto che non venga accolta una domanda per primo posto barca. In tale eventualità la quota versata verrà interamente rimborsata. Il posto barca con carattere di temporaneità è assegnato in base all'anzianità continuativa di socio. Il socio proprietario di una imbarcazione e beneficiario di una assegnazione di posto barca o assegnatario a carattere di temporaneità non può dare a noleggio la sua imbarcazione. Non possono beneficiare di assegnazione di posto barca e di assegnazione di temporaneità le società.

ART. 42

Ogni anno il socio possessore di imbarcazione e assegnatario di posto barca deve richiedere conferma del medesimo compilando l'apposito modulo che verrà inviato dalla segreteria del Circolo.

Non saranno prese in considerazione domande di richiesta di riconferma del posto barca di quei soci che risultino in mora di quote sociali.

ART. 43 – ASSICURAZIONE CIVILE

I soci che usufruiscono del posto barca devono obbligatoriamente stipulare una polizza assicurativa civile per i danni che possono provocare a terzi. Copia della polizza deve essere consegnata alla segreteria del Circolo entro 15 giorni dall'assegnazione del posto barca.

In mancanza di presentazione della copia della polizza, il posto barca viene revocato.

ART. 44

Il Consiglio Direttivo, in funzione anche delle domande pervenute, potrà non rinnovare l'assegnazione del posto barca a quei soci che nel periodo di validità dell'autorizzazione non ne hanno usufruito. Eccezione è fatta a seguito di una decisione favorevole del Consiglio dopo valutazione delle cause di forza maggiore adottate dall'assegnatario a giustificazione dell'avvenuto inutilizzo.

Per il periodo di temporaneo non posizionamento dell'imbarcazione nel posto assegnato, è facoltà del Consiglio Direttivo utilizzare quel posto barca attraverso altra assegnazione temporanea senza possibilità di rivalsa del socio.

ART. 45 - CAMBIO DI IMBARCAZIONE

Il socio assegnatario di un posto barca, nel momento della presentazione della domanda di riconferma dell'assegnazione, può introdurre domanda alternativa un posto barca corrispondente ad un natante di dimensioni maggiori o minori. Nel caso di imbarcazione con minori dimensioni il posto barca alternativo è concesso automaticamente. Nell'altro caso il Consiglio darà il suo assenso solo nel caso in cui ci fosse ancora posto disponibile dopo aver riconfermato il posto a coloro che non richiedono alcuna variazione.

Nel caso di più richieste introdotte per la prima volta in modo contemporaneo valgono le stesse regole generali previste per la prima assegnazione del posto barca. In caso contrario si terrà conto del numero di anni per i quali la domanda è stata reiterata ed, in caso di parità, dell'anzianità nella detenzione del posto barca.

ART. 46 - SICUREZZA A TERRA

Il socio dovrà provvedere ad ancorare saldamente la propria imbarcazione sull'arenile tramite la sistemazione di almeno 2 adeguati ormeggi : laterali per le derive e prua-poppa per i catamarani.

La sistemazione di detti ormeggi sarà fatta in accordo con le istruzioni impartite dal Responsabile della Base Nautica.

Il socio e' tenuto a controllare periodicamente la tenuta degli ormeggi e lo stato dell'attrezzatura della propria imbarcazione al fine di non causare danni a persone e cose di cui diverrebbe diretto responsabile.

ART. 47 – CARRELLI DI ALAGGIO

I carrelli di alaggio delle imbarcazioni, per il pericolo che possono rappresentare per gli spostamenti, dopo ammaraggio dell'imbarcazione devono essere prontamente riportati presso il proprio posto barca o collocati negli appositi spazi, se predisposti.

I danni provocati a terzi da un carrello che non rispetta tale disposizione saranno imputati al loro proprietario.

CAP. VIII ORGANIZZAZIONE DELLA BASE NAUTICA

ART. 48 – RESPONSABILE DELLA BASE NAUTICA

Nella base nautica, al fine di garantire la corretta applicazione delle decisioni prese dal Consiglio Direttivo in merito all'attività velica in genere, all'uso corretto delle attrezzature ed al rispetto del regolamento, il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi componenti un Responsabile della Base Nautica, il quale, con il consenso del Consiglio Direttivo, può avvalersi della collaborazione di soci. Il calendario di presenza dei collaboratori del Responsabile della Base Nautica sarà affisso nella bacheca della base nautica.

ART. 49 – COMMISSIONE SPORTIVA

Per la promozione e lo svolgimento dell'attività velica ed in particolare per l'organizzazione della scuola vela e delle regate, per la manutenzione dei mezzi di assistenza e soccorso e dell'attrezzatura tecnica, il Consiglio Direttivo può istituire e attivare una commissione sportiva. Il Responsabile della Commissione, detto Responsabile Sportivo, dovrà essere un membro del Consiglio Direttivo stesso. Della commissione fanno parte di diritto gli istruttori di vela e il Responsabile della Base Nautica. Gli altri membri devono essere scelti dal Consiglio Direttivo fra coloro che, avendo dato la propria disponibilità in occasione dell'Assemblea ordinaria, risultano possedere particolare titolo per tale funzione per le loro competenze veliche ed in particolare per l'attività agonistica svolta. Le proposte della commissione sportiva, per diventare applicabili, devono avere la decisione favorevole del Consiglio.

ART. 50 – STRUTTURE E SERVIZI

L'organizzazione della base nautica deve predisporre locali o appositi manufatti per il rimessaggio delle attrezzature nautiche e veliche sia dei soci che del Circolo velico ; spogliatoio, locale WC e doccia; e deve prevedere:

° Spazio dell'arenile assegnato al socio per la sosta della propria imbarcazione (posto barca);

° Spazio dell'arenile adibito a solarium per i soci (vedi art. 56 del Regolamento);

° Tavoli e sedie per l'uso degli spazi definiti ed assegnati a luoghi di attività, di incontro e ricreativi, per manifestazioni e attività varie legate alla vela.

L'Organizzazione della base nautica deve inoltre prevedere, nei limiti di orario di presenza di personale o soci addetti :

° Uno o più gommoni pronti, soprattutto nei periodi di maggior frequenza, per l'assistenza in mare dei soci e delle loro imbarcazioni, quando ne abbiano reale necessità ;

° Personale a terra per l'assistenza al varo ed alaggio delle imbarcazioni nei momenti critici come in presenza di vento forte e mare formato; alaggio e varo di imbarcazioni pesanti se il socio, solo in quel momento, ne richieda l'ausilio; durante le regate.

° Acqua per il lavaggio (breve) dell'imbarcazione.

Art. 51 – DANNI

Il circolo non risponde in alcun caso dei danni, della scomparsa o dello scambio di oggetti depositati nel magazzino o in qualsiasi altra parte della sede sociale.

CAP. IX USO DEI NATANTI DEL CIRCOLO

ART. 52

Il gommone non rientra tra i natanti che possono essere dati in uso ai soci, essendo destinato alla sorveglianza e all'assistenza.

Il Consiglio Direttivo deciderà la lista di soci che, per la loro comprovata esperienza e previo loro volontà di assenso, siano abilitati all'uso del gommone, per il quale verrà stipulata apposita polizza R.C. per conducenti e trasportati.

ART. 53 – COMODATI

I natanti in proprietà del Circolo Velico possono essere concessi in uso ai soci mediante comodato. La decisione spetta al Consiglio Direttivo, dopo aver esaminato che ciò non porta pregiudizio alle esigenze derivanti dai programmi sociali, tra le quali vanno annoverate quelle relative ai programmi didattici e promozionali del Circolo.

Il comodato sarà concesso sottoscrivendo il contratto opportunamente predisposto dal Consiglio Direttivo. I soci comodatari saranno tenuti a sostenere le spese del posto barca, a provvedere alla manutenzione ordinaria del natante, a quella straordinaria legata ad eventuali danni arrecati ed al rimessaggio invernale.

Il socio comodatario non potrà spostare il natante dalla base del circolo ad altre basi ne tantomeno lasciarlo incustodito.

Il socio comodatario risponde in proprio dei danni che con l'uso può provocare a terzi e delle eventuali infrazioni al codice della navigazione.

Anche per i soci comodatari valgono le stesse regole relative alla polizza assicurativa di cui all'articolo 47 del Capitolo VII.

Il Consiglio Direttivo potrà decidere di assegnare in comodato gratuito le imbarcazioni riservate all'attività giovanile a soci straordinari (minorenni) che svolgano attività velica sportiva e agonistica per il circolo.

Il Consiglio Direttivo potrà revocare in qualsiasi momento il comodato inviando al socio comodatario un preavviso di almeno 20 giorni.

ART. 54 – UTILIZZO DELLE IMBARCAZIONI SOCIALI

I soci potranno utilizzare le imbarcazioni sociali compatibilmente con le esigenze della scuola vela e previa prenotazione ed autorizzazione del Responsabile della Base Nautica che ne curerà la consegna ed il ritiro.

Il Consiglio Direttivo potrà di anno in anno decidere quali imbarcazioni saranno destinate all'utilizzo temporaneo da parte dei soci; restano comunque escluse da tale utilizzo le imbarcazioni "Optimist" o altre imbarcazioni riservate esclusivamente all'attività velica giovanile.

L'utilizzo delle imbarcazioni sociali e' consentito se effettuato nel rispetto delle norme di sicurezza, fra le quali ad esempio l'uso del giubbotto salvagente.

Il socio sarà ritenuto l'unico responsabile di eventuali danni derivati dall'utilizzo delle imbarcazioni.

Eventuali danni provocati all'imbarcazione stessa, che non derivino da normale usura, e riscontrati dal responsabile al momento della riconsegna dell'imbarcazione, saranno a carico dell'utilizzatore.

ART. 55 - SPECCHIO ACQUEO E ORMEGGIO

Nello specchio acqueo antistante alla spiaggia sono posizionate ogni anno, a disposizione dei soci, delle boe per l'ormeggio. La possibilità di ormeggio è consentita solo in presenza di condizioni meteo-marine favorevoli. Il socio proprietario dell'imbarcazione all'ormeggio e' responsabile di ogni danno arrecato a terzi per incuria o mancata sorveglianza

CAP. X SERVIZI PARTICOLARI

ART. 56 - SERVIZIO SPIAGGIA

Il Circolo può adibire una piccola parte dell'arenile a solarium dove i soci possono sistemare le proprie sdraio e lettini gratuitamente.

ART. 57 – SERVIZIO BAR

Il servizio bar può essere autogestito con macchinette erogatrici a gettone. Le tariffe delle consumazioni devono essere decise dal Consiglio Direttivo.

ART. 58 – SORVEGLIANZA, ASSISTENZA E SOCCORSO

Il circolo non dispone di un servizio continuo di sorveglianza a terra, di assistenza o soccorso in mare. Tali attività sono possibili attraverso una organizzazione su base volontaria dipendente dalla disponibilità dei soci. Nella prospettiva di estendere il numero di coloro che possono portare assistenza e soccorso in mare, il Circolo può organizzare corsi appropriati per i soci su sollecito dell'Assemblea. E' responsabilità individuale la valutazione delle proprie capacità a svolgere l'attività velica in funzione dello stato del mare ed è responsabilità individuale valutare la funzionalità e la rispondenza della propria imbarcazione alle condizioni di navigazione. Il Circolo richiede a ciascun socio di rispettare le norme di sicurezza in mare.

**CAP. XI
CONFLITTI NORMATIVI**

ART. 59

Le parti per le quali il presente regolamento si trovasse in conflitto o con lo statuto del circolo o con i regolamenti emanati da autorità superiori, come ad esempio l'autorità marittima, sono da considerarsi nulle ed inapplicabili. Il Consiglio provvederà in tempi brevi a modificare il presente regolamento al fine di adattarlo alle nuove norme.